



PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

(Documento approvato dal CDA il 4 dicembre 2015 per il periodo 2016-2019)

Premessa e ambito di applicazione

Il tema della trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dei soggetti, pubblici e privati, operanti sul mercato, consente a chiunque sia portatore di un interesse rilevante, di tipo anche economico, una migliore valutazione degli investimenti e degli indici di rischio che una determinata operazione può avere in un dato momento storico o mercato di riferimento, è stata oggetto di numerosi interventi normativi e di successive circolari interpretative (a) legge 6 novembre 2012, n. 190 - c.d. legge anticorruzione - b) decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 - c) circolare del Ministero per la funzione pubblica 12 febbraio 2014 n. 1 - d) Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 - e) Orientamento ANAC n. 24 del 23 settembre 2015)

La normativa brevemente elencata, si basa sul principio dell'accessibilità totale delle informazioni circa l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni interessate dalla disciplina, individuando la trasparenza quale principale misura di prevenzione della corruzione.

Le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 inizialmente non erano applicabili alle Fondazioni universitarie, almeno stando al dato letterale delle previsioni normative. Tuttavia il Dipartimento della Funzione pubblica con la circolare n. 1 del 14 febbraio 2014 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, ha fornito un'interpretazione proponendo una rilettura integrata degli indicatori di pubblicità dei soggetti tenuti all'adempimento degli obblighi giuridici in materia di trasparenza. La circolare in sostanza estende l'applicazione delle norme contenute nel decreto ad altri soggetti di natura privata.

Il nuovo articolo 11 del decreto n. 33, così come modificato dall'articolo 24-bis del d.l. n. 90 del 2014, riguardo l'ambito soggettivo di applicazione della trasparenza, intesa quale accessibilità totale delle informazioni, prevede che la disciplina del d.lgs. n. 33/2013 si applichi anche, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, agli "enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi".

Data l'estensione del fenomeno e l'eterogeneità delle tipologie di enti privati in controllo pubblico e partecipati esistenti, con le Linee Guida dell'8 giugno 2015, l'ANAC ha fornito indicazioni relativamente ai contenuti essenziali dei modelli organizzativi da adottare ai fini di prevenzione della corruzione e di diffusione della trasparenza non potendo, invece, fare riferimento puntuale a singoli enti o società. Le Linee guida, pertanto, hanno inteso orientare le società e gli enti nell'applicazione della normativa di prevenzione della corruzione e della trasparenza con l'obiettivo primario che essa non dia luogo ad un mero adempimento burocratico, ma che venga

adattata alla realtà organizzativa dei singoli enti per mettere a punto strumenti di prevenzione mirati e incisivi.

Dal quadro normativo sinteticamente illustrato emerge l'intenzione del legislatore di includere anche le fondazioni fra i soggetti tenuti all'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, intenzione ulteriormente rafforzata proprio dai recenti interventi normativi che, come visto sopra in materia di trasparenza, sono chiaramente indirizzati agli enti in questione.

Al fine di ottemperare alle norme contenute nelle disposizioni di legge richiamate, ed in attesa di un ulteriore chiarimento da parte del legislatore, Fondazione Universitaria Marco Biagi, in linea con quanto già fatto dall'Università di Modena e Reggio Emilia e da alcune fondazioni universitarie, intende procedere con l'adozione di un Piano Triennale per la Corruzione, l'Integrità e la Trasparenza.

Il Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità e il Piano di prevenzione della corruzione

Ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 33 del 2013 e della circolare n. 1/2014 del Dipartimento della Funzione Pubblica, ad ogni "amministrazione" è posto l'obbligo di adottare un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI), da aggiornare annualmente.

Il detto Programma definisce le misure, i modi e le iniziative volte all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi. Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione. A tal fine, il Programma costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione. Quest'ultimo ha la funzione di individuare le aree di rischio, determinare le misure di prevenzione della corruzione (distinguendole in obbligatorie e trasversali). Viste le ridotte dimensioni della Fondazione Marco Biagi e relativa complessità dei processi di gestione si ritiene che il rischio di correzione sia basso. A tal fine si propone la sua predisposizione in una seconda fase, tenendo conto che i dati relativi all'organizzazione complessiva dell'ente, come previsto dall'articolo 13 del d.lgs n. 33/2013, (organi di indirizzo politico, di gestione e di amministrazione con indicazione delle competenze; articolazione degli uffici con indicazione del responsabile, delle competenze e delle risorse destinate al singolo ufficio; elenco dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica degli uffici nonché della PEC, cui il cittadini possa rivolgersi per i contatti con l'ente) sono tutti disponibili sul sito internet della Fondazione e che la stessa ha adottato il Codice di Comportamento e quello Etico del suo Ente di riferimento.

Il Responsabile per la trasparenza

Ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 33/2013, il responsabile per la trasparenza, che si identifica di norma nel soggetto che svolge anche il ruolo di responsabile per la prevenzione della corruzione (comma 1), assicura l'adempimento da parte dell'ente degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, garantendo la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'organismo di vigilanza, all'Autorità nazionale anticorruzione i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Il responsabile provvede altresì alla predisposizione all'aggiornamento del Programma per la trasparenza, all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione. Il responsabile controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico.

L'art. 43 prevede la tendenziale identità tra il responsabile per la prevenzione della corruzione e responsabile per la trasparenza.

Con il d.lgs. n. 39/2013 è stato inoltre attribuito al Responsabile della Prevenzione della Corruzione il compito di verificare nei casi di conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrative di vertice le disposizioni introdotte dal decreto sui casi di inconferibilità e di incompatibilità.

In particolare la disciplina prevede l'inconferibilità ed incompatibilità di incarichi dirigenziali a dipendenti pubblici che abbiano cessato la loro attività e che negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti degli enti stessi. (art. 1, commi 49 e 50, legge n. 190 del 2012 e d.lgs. n. 39 del 2013).

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Marco Biagi ha nominato come responsabile per la trasparenza e la corruzione della Fondazione il Direttore Generale, dott.ssa Paola Reggiani Gelmini a cui è stato affidato l'incarico di predisporre il presente Programma Triennale.

Tale programma sarà applicato a partire da gennaio 2016 per il triennio successivo.

Applicazione della disciplina: i dati da pubblicare

Ai sensi della normativa illustrata, le fondazioni universitarie, hanno l'obbligo di pubblicare sui rispettivi siti web istituzionali, ed in mancanza di questi nella sezione appositamente indicata nel sito web istituzionale dell'amministrazione controllante, i dati relativi all'organizzazione (ai sensi delle linee guida ANAC 2015) nonché di assicurare l'esercizio dell'istituto dell'accesso civico.

Relativamente all'attività svolta, gli organismi di diritto privato in controllo pubblico devono assicurare la trasparenza dei dati relativi alle attività che presentino il duplice requisito del pubblico interesse (esercizio di funzioni amministrative, svolgimento di attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici) unitamente alla circostanza che tali attività devono essere disciplinate dal diritto nazionale o dell'Unione Europea (fra le quali vanno annoverate quelle così qualificate da una norma di legge, dagli atti costitutivi o dagli statuti degli organismi in argomento).

Le due condizioni devono verificarsi entrambe.

Nelle linee guida l'ANAC raccomanda che le attività strumentali allo svolgimento delle attività di pubblico interesse (es. acquisto di beni e servizi, gestione di risorse umane e finanziarie ecc.) siano sottoposte alla normativa sulla trasparenza, salvo specifiche e motivate indicazioni contrarie da parte dell'ente interessato.

Nel presente Programma triennale sono indicati i tempi e le modalità attraverso i quali intende realizzare la trasparenza. In particolare, gli obblighi di pubblicazione riguardano:

ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO (art. 14): identificati nel Presidente e nei Componenti del Consiglio di Amministrazione designati dall'Ente di riferimento, con riferimento all'atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico; il curriculum; i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; i dati relativi all'assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati, e i relativi compensi a qualsiasi

titolo corrisposti; gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti; le dichiarazioni di cui all'art. 2 della L. 441/1982, nonché le attestazioni di cui agli artt. 3 e 4 della medesima, relative alla situazione patrimoniale (sia immobiliare, che mobiliare) e reddituale del soggetto titolare della carica e del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado.

Per quanto riguarda gli altri componenti, nominati da soggetti diversi dalle amministrazioni di riferimento – la circolare 1/2014 evidenzia il fatto che sia auspicabile che la normativa sia estesa in un'ottica di prevenzione di situazioni di conflitto anche solo potenziale.

<u>Tempi e modalità di pubblicazione</u>: tali informazioni sono, in parte, già contenute nella sezione Amministrazione Trasparente → Organi. I dati mancanti saranno pubblicati nel corso del 2016. E' previsto un aggiornamento semestrale.

Consulenti e collaboratori (art. 15): titolari di incarichi dirigenziali, di contratti di consulenza e di collaborazione. Restano esclusi dall'obbligo di pubblicità i soli contratti di collaborazione che hanno connessione con la parte dell'attività della Fondazione non rientrante in alcun modo nella cura degli interessi pubblici. Per ciascun titolare di incarico è necessario pubblicare il curriculum, l'oggetto, la durata, il compenso.

<u>Tempi e modalità di pubblicazione</u>: tali informazioni sono già contenute nella sezione Amministrazione Trasparente → Collaborazioni e consulenze. I dati mancanti saranno pubblicati nel corso del 2016. E' previsto un aggiornamento semestrale.

DOTAZIONE ORGANICA E IL COSTO DEL PERSONALE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (art. 16/17): dati su dotazione organica e personale effettivamente in servizio e relativo costo (con indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico), tassi di assenza distinti per uffici.

<u>Tempi e modalità di pubblicazione</u>: tali informazioni saranno pubblicate nella sezione Amministrazione Trasparente nel corso del 2016. E' previsto un aggiornamento semestrale.

BANDI DI CONCORSO (art. 19): dati concernenti le procedure di reclutamento del personale a tempo determinato e indeterminato assunto presso la Fondazione che svolgano attività di pubblico interesse.

<u>Tempi e modalità di pubblicazione</u>: tali informazioni sono già contenute nella sezione Amministrazione Trasparente → Selezione del personale. E' previsto un aggiornamento tempestivo.

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE E DISTRIBUZIONE DEI PREMI AL PERSONALE (art. 20): dati relativi ai criteri di distribuzione dei premi al personale e all'ammontare complessivo e aggregato dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti.

<u>Tempi e modalità di pubblicazione</u>: tali informazioni saranno pubblicate nella sezione Amministrazione Trasparente nel corso del 2016. E' previsto un aggiornamento annuale.

PUBBLICAZIONE PER CONSULTAZIONE DEL CCNL (art. 21)

<u>Tempi e modalità di pubblicazione</u>: tali informazioni sono già contenute nella sezione Amministrazione Trasparente → CCNL applicato.

ATTI DI CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE FISICHE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI: (art. 26/27): dati relativi ad atti di concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici a soggetti pubblici e privati di importo superiore ai mille euro. L'erogazione del beneficio è condizionata alla pubblicazione.

<u>Tempi e modalità di pubblicazione</u>: tali informazioni saranno pubblicate nella sezione Amministrazione Trasparente nel corso del 2016. E' previsto un aggiornamento tempestivo.

BANDI DI GARA E CONTRATTI (art. 1 comma 32 L. 190/2012 e art. 37): obblighi relativi alla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi. Nello specifico, vanno pubblicati: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. È, inoltre, necessario pubblicare le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture e la delibera a contrarre nell'ipotesi in cui manchi il bando di gara.

Poiché è in vigore presso la Fondazione un regolamento per l'acquisizione di beni e servizi, si terrà conto della regolamentazione in esso descritta per la pubblicazione dei dati.

<u>Tempi e modalità di pubblicazione</u>: tali informazioni saranno pubblicate nella sezione Amministrazione Trasparente → bandi e contratti, nel corso del 2016. E' previsto un aggiornamento semestrale.

BILANCIO (art. 29): dati del bilancio preventivo e del consuntivo della Fondazione.

<u>Tempi e modalità di pubblicazione</u>: tali informazioni sono già contenute nella sezione Amministrazione Trasparente → Bilancio. E' previsto un aggiornamento annuale.

Accesso Civico

L'istituto dell'Accesso civico, deve essere garantito anche dagli enti di diritto privato che svolgono attività di pubblico interesse, come la Fondazione, in relazione agli obblighi di trasparenza agli stessi applicabili.

Con lo strumento dell'accesso civico, di cui all'art. 5 del d.lgs n. 33/2013, chiunque può vigilare, attraverso il sito web istituzionale, non solo sul corretto adempimento formale degli obblighi di pubblicazione ma soprattutto sulle finalità e le modalità di utilizzo delle risorse pubbliche da parte delle pubbliche amministrazione degli enti destinatari delle norme

Con l'introduzione dell'accesso civico il legislatore ha inteso introdurre significative e sostanziali differenze da quella di accesso ai sensi degli artt. 22 ss. della Legge n. 241/1990 in materia di procedimento amministrativo.

L'accesso civico viene codificato quale diritto spettante alla generalità dei soggetti, di richiedere alle pubbliche amministrazioni i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui queste si siano dimostrate inadempienti a tale obbligo.

La differenza con il diritto di accesso agli atti di cui alla L. 241/1990, risiede nella mancanza di qualsivoglia limitazione e obbligo di motivazione, in ordine alla legittimazione soggettiva del soggetto che effettua l'accesso.